

Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

**Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.**

## **Art. 11**

*(Modifiche ai capi VII e VIII della legge regionale 19/2009)*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

**<<b bis)** in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;>>.

2. All'articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<strumenti urbanistici comunali vigenti>> le parole <<o adottati>> sono soppresse ovunque ricorrano.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

**<<1 bis.** Ai fini del presente articolo, per ampliamento in corpo distaccato deve intendersi la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale.>>.

4. All'articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<strumenti urbanistici comunali vigenti>> le parole <<o adottati>> sono soppresse ovunque ricorrano.

5. Al comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente periodo: <<In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.>>.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.>>.

7. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

**<<7 quater.** Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.>>.